

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Provincia di Treviso

Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi

Variante di adeguamento UNESCO

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Relazione

PROGETTAZIONE

Matteo Gobbo
con
Alessia Rosin

SINDACO
Maria Assunta Rizzo

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Loris Dalto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Livio Tonon

agosto 2021



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Provincia di Treviso - Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE

PI - Piano degli Interventi

Variante di adeguamento UNESCO

“Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”

RELAZIONE

Sommario

1.	PREMESSA	pag. 1
2.	OBIETTIVI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DISCIPLINARE TECNICO DEL SITO UNESCO	pag. 2
3.	CONTENUTI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DISCIPLINARE TECNICO DEL SITO UNESCO	pag. 4
4.	ELABORATI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DISCIPLINARE TECNICO DEL SITO UNESCO	pag. 12
5.	COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA, SISMICA E AMBIENTALE	pag. 13

Allegato

- n.10 schede ricognitive predisposte secondo l'Allegato C delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico

1. PREMESSA

La Legge Regionale 6 giugno 2019 n. 21 prevede l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, entro 18 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di Giunta Regionale di adozione del Disciplinare, da parte dei 29 comuni ricadenti nell'ambito del Sito UNESCO.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1507 del 15 ottobre 2019, pubblicata nel BUR n. 124 del 29/10/2019, è stato adottato il "Disciplinare Tecnico" per la conservazione dei caratteri d'integrità e di autenticità del paesaggio del Sito "Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", iscritto nella lista del patrimonio Mondiale UNESCO il 7 luglio 2019.

Con l'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021" è stato prorogato al 30 settembre 2021 il termine per l'approvazione delle varianti di adeguamento da parte dei Comuni.

Infine con deliberazione di Giunta regionale n. 282 del 12 marzo 2021 sono stati approvati i criteri generali e modalità di erogazione dei contributi una tantum ai Comuni ricadenti in core zone e in buffer zone, per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento ai valori paesaggistici riconosciuti dall'UNESCO.

La presente Relazione relativa alla *Variante al PI di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"*, è parte integrante del Piano degli Interventi (PI) del Comune di San Pietro di Feletto, ossia della parte operativa del Piano Regolatore Comunale, costituito dal PAT e dal PI.

La Variante in oggetto è collegata alla contestuale Variante al PAT come previsto dal Disciplinare Tecnico adottato con DGR 1507/2019, in particolare all'articolo 1.B delle Norme.

Si premette infine che essendo un recepimento previsto dalla LR 21/2019 non è necessaria la predisposizione del Documento Programmatico Preliminare in quanto gli obiettivi sono stati già definiti nella DGR 1507/2019 e nello stesso *Disciplinare Tecnico*.

A livello procedurale, la fase di partecipazione concertazione è da ritenersi, come dichiarato nelle FAQ regionali, già avvenuta con le presentazioni pubbliche del Disciplinare Tecnico.

2. OBIETTIVI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DISCIPLINARE TECNICO DEL SITO UNESCO

Il *Disciplinare Tecnico* nasce dall'esigenza di perfezionare ed uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica ed i regolamenti edilizi vigenti dei Comuni, sulla base dei valori riconosciuti dall'UNESCO e degli obiettivi di valorizzazione, salvaguardia e di tutela che ne derivano, armonizzandone i contenuti con le previsioni della L.R. 11/2004.

Come riportato all'art. 1.2 del *Disciplinare Tecnico*, le "Norme" e le "Linee guida" sono volte alla tutela e conservazione degli elementi significativi e rilevanti del paesaggio e dei conseguenti valori che lo stesso esprime per le popolazioni, coerentemente con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio.

I contenuti del *Disciplinare Tecnico* perseguono i seguenti obiettivi riportati all'art. 1.5 del *Disciplinare Tecnico*:

- **idrogeologico – forestale:** per la stabilità dei versanti e la tutela dei boschi, in particolare quelli affermati e di antica permanenza;
- **idrologico – idraulica:** su quantità - qualità delle acque fluenti e sicurezza idraulica;
- **ecologico - strutturale:** per i corpi idrici superficiali, siepi e siepi ripariali, prati e prati arborati;
- **agronomica:**
 - per colture permanenti, impianti, reimpianti e relative cure colturali, in conformità al Regolamento di Polizia Rurale ed in particolare per i vigneti, in sintonia con il protocollo viticolo del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG;
 - per le colture in rotazione e per la conservazione dei prati e prati-pascoli;
- **insediativo – edilizia:**
 - per gli aspetti localizzativi, strutturali, tipologici, formali, materici, nell'edificato di interesse storico e per gli interventi nei nuclei e centri storici;
 - per il recupero degli edifici e manufatti di valore storico testimoniale, anche in condizioni ruderali, per un riuso compatibile con gli obiettivi del Sito;
 - per il completamento degli insediamenti esistenti le nuove infrastrutture viarie;
 - per la rimozione/mitigazione degli elementi detrattori e delle cause del degrado dei valori riconosciuti.

Premesso che le Norme e le Linee guida del *Disciplinare Tecnico* presentano contenuti di tipo prescrittivo e altri di tipo indicativo, è doveroso precisare che quest'ultime (disposizioni indicative) costituiscono **indirizzi / direttive** per la pianificazione urbanistica comunale, che è tenuta recepirli, integrando le norme e gli elaborati dei propri strumenti urbanistici coerentemente con i contenuti ad essi attribuiti dalla legge urbanistica regionale.

Obiettivo principale della *Variante al PI di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"* è pertanto quello di tradurre in termini operativi le linee guida e le direttive del "Disciplinare Tecnico".

Il Comune, oltre a recepire le prescrizioni dettate dal *Disciplinare Tecnico*, potrà introdurre apposite norme secondo gli indirizzi graduando l'incidenza delle disposizioni in ragione della rilevanza e singolarità degli ambiti rilevabili prevalentemente nella *Core Zone* e nella *Buffer Zone*, tenuto conto delle specificità territoriali.

Il Comune di San Pietro di Feletto in sede di adeguamento conforma il proprio strumento urbanistico (PI) per gli aspetti "operativi" alle indicazioni delle Linee guida, con le seguenti modalità:

- Adeguamento ai Criteri operativi (Allegato "B"), con i livelli di prescrittività indicati per le *Core Zone*;
- Recepimento della Scheda Tipo per la catalogazione degli edifici e manufatti storico testimoniali (Allegato "C");

- Integrazione delle norme con il “Glossario” Allegato “D”.

Con riferimento all'art. 1.8 delle Norme, *i Criteri Operativi del Disciplinare Tecnico, salvo quanto puntualmente indicato, assumono carattere prescrittivo all'interno della Core Zone e carattere indicativo di buona pratica, nelle restanti aree.* In caso di prescrittività, dovrà essere verificata la coerenza e l'efficacia con eventuali analoghe disposizioni già vigenti nell'apparato normativo.

In tal caso i comuni potranno confermare le norme vigenti più dettagliate e pertinenti, al fine di meglio perseguire gli obiettivi e le finalità di cui al punto 1A, e disporre analogha prescrittività per i territori compresi nella Buffer Zone e nelle Aree Limitrofe.

Come stabilito dall'art.1.9 delle Norme del Disciplinare Tecnico gli *“indirizzi tengono conto, per quanto possibile, della particolare conformazione orografica della natura dei suoli e delle diversità ambientali del territorio compreso nella Core Zone e nella Buffer Zone. Qualora tali indicazioni dovessero risultare insufficienti o inadeguate, il Comune, in sede di recepimento, potrà integrare le parti carenti, raccordando i testi alle eventuali disposizioni più restrittive già contenute nel proprio Piano Regolatore Comunale, o applicare agli indirizzi un maggiore livello di prescrittività, al fine di rendere più omogenea e coerente con lo stato dei luoghi la gestione della norma stessa”.*

3. CONTENUTI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DISCIPLINARE TECNICO DEL SITO UNESCO

L'adeguamento del PI per gli aspetti operativi è fondato sulla volontà di armonizzare e raccordare la vigente disciplina, contenuta nello specifico nel *Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale – Sezione C*, con i contenuti specifici del *Disciplinare Tecnico*, in coerenza e attuazione degli indirizzi specificati nel Titolo V delle NdA del PAT.

Si precisa che nell'apparato normativo del PI del comune di San Pietro di Feletto non sono presenti particolari disposizioni sulle tematiche trattate e approfondite dal Disciplinare Tecnico. Tuttavia si evidenzia che tali tematiche sono state trattate e normate puntualmente e approfonditamente nel *Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale – Sezione C* (recentemente modificato con DCC n.48 del 31.12.2020) non si è ritenuto necessario prevedere un nuovo titolo normativo come avvenuto nelle NdA del PAT, bensì analizzando e integrando gli articoli contenenti disposizioni pertinenti al *Disciplinare Tecnico* inserendo opportuni richiami e rinvii.

Il recepimento si è basato su una verifica puntuale delle disposizioni normative vigenti in materia di:

- Movimenti terra;
- Forma e dimensioni delle unità colturali;
- Pendenze e disposizioni delle unità colturali;
- Fasce di rispetto e distanze;
- Sostegni vivi e tutori;
- Elementi costitutivi del mosaico colturale;
- Viabilità interpoderale e recinzioni.

L'adeguamento delle disposizioni di carattere normativo operativo nelle **Norme Tecniche di Attuazione** del PI ha interessato principalmente l'articolo 39 "*Criteri e prescrizioni generali per la tutela e la riqualificazione del territorio agricolo*", integrandolo e modificandolo sulla base dei criteri operativi contenuti nel Disciplinare (Allegati B, C, D ed E) tenuto conto delle vigenti disposizioni del *Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale – Sezione C*.

Nell'analisi comparativa tra le disposizioni prescrittive per la Core Zone, che interessa una superficie inferiore al 1% del territorio comunale felettiano e la vigente normativa contenuta nel Regolamento intercomunale di Polizia Rurale estesa a tutta la zona agricola è emersa una sostanziale corrispondenza nei contenuti qualitativi e quantitativi (sistemazioni agrarie, distanze, dimensioni, tipologie, materiali, ecc.).

Per tale motivo l'adeguamento della strumentazione urbanistica operativa si è limitato al recepimento delle disposizioni prescrittive del Disciplinare Tecnico per la marginale porzione di *Core Zone* (19 ettari circa) ricadente all'interno del territorio comunale posta a nord lungo via Mire a confine con il comune di Refrontolo e Tarzo. Per l'esteso macro ambito ricompreso nella *Buffer Zone*, pari al 77% della superficie complessiva comunale, e per la rimanente *Commitment Zone* è stato confermato il valore "*indicativo di buona pratica*" dei contenuti del Disciplinare Tecnico, rinviando al vigente *Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale – Sezione C* la puntuale disciplina in materia di distanze, sistemazioni agrarie, modalità di impianto e regimazione delle acque.

Altri adeguamento hanno riguardato le destinazioni d'uso ammissibili (art.16 NTA) per la zona agricola ricompresa nella *Core Zone* uniformandole alle disposizioni del Disciplinare Tecnico e le categorie di intervento funzionali all'attività agricola e il relativo titolo abilitativo in conformità con l'art.3.14 e punto B2 del Disciplinare stesso e con l'art.14/C del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale – stralcio Sezione C.

In via generale, a livello metodologico, sono state riportate nel testo normativo le disposizioni principali a livello operativo del Disciplinare Tecnico. Ove non ritenuto necessario si è proceduto con espliciti richiami e rinvii ai singoli punti dei Criteri Operativi del disciplinare stesso.

Al fine di facilitarne la consultazione e l'applicazione, le sezioni "Norme" e "Linee Guida" del Disciplinare Tecnico sono state interamente allegate come appendice alle NTA.

Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte negli articoli delle vigenti NTA contenenti disposizioni che trattano i temi di cui all'elenco sopra riportato. (testo comparativo)

Art. 16 - Destinazioni d'uso ammissibili

(omissis)

3. Zone agricole (Z.T.O. E)

Si possono insediare, secondo le norme previste dal successivo art. 30 e in conformità a quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 11/2004:

- a) case di abitazione per la conduzione del fondo;
- b) annessi rustici costituiti da silos, depositi, ricoveri per macchine agricole a diretto uso dell'azienda, serbatoi idrici, costruzioni per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;
- c) infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e simili;
- d) impianti tecnici, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, acquedotti e simili, impianti per la distribuzione di carburanti al servizio della circolazione veicolare;
- e) attività agrituristiche;
- f) piccole attività commerciali di superficie lorda < 250 mq. se dotate di opportuna area a parcheggio;
- g) sono comunque escluse le discariche e i depositi di materiali;
- h) non sono consentiti nuovi allevamenti aziendali (stalle, porcilaie, scuderie, ricoveri, ecc..) di tipo intensivo, quelli esistenti devono essere a Norma secondo le disposizioni di Legge in materia;
- i) sono inoltre vietate le destinazioni d'uso di cui al precedente punto 1, lettera h).

All'interno delle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.6 del PAT e nella Tav. T03 del PI, limitatamente alla *Core Zone*, il riutilizzo di immobili d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, oggetto di recupero e riqualificazione, anche in condizioni ruderali, è ammesso nella seguente modalità ai sensi dell'art. 2.10 del Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO "le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" (Allegato alle presenti NTA):

- **destinazioni funzionali alla conduzione agricola**, qualora siano presenti idonee condizioni di accessibilità ai mezzi agricoli;
- **destinazioni residenziali e di servizio alla residenza** a condizione siano presenti, o facilmente ripristinabili adeguati collegamenti viari e spazi minimi per le dotazioni di servizi necessari all'agibilità degli immobili;
- **destinazioni turistiche e forme di turismo diffuso**, qualora siano presenti o realizzabili servizi essenziali alla permanenza temporanea di persone, in condizioni di sicurezza e idoneità igienico-sanitaria, ed in ogni caso siano presenti, o facilmente ripristinabili adeguati collegamenti viari e spazi minimi per la sosta/ricovero dei veicoli di servizio.

Gli adeguamenti necessari dei servizi e delle infrastrutture non dovranno in ogni caso comportare la compromissione dei valori accertati e pregiudizio per la stabilità dei versanti e non costituire ostacolo le attività agricole.

Come previsto dall'art. 2.11 del Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO e limitatamente alle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.6 del PAT (*Core Zone*), la ricostruzione di edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale che preveda la ricomposizione di parti ruderali, è subordinata a un'analisi storica, in grado di dimostrare l'originaria consistenza, forma e la natura dei materiali, come desumibile dall'apposita schedatura di cui all'Allegato C delle Linee guida del Disciplinare stesso

(omissis)

Art. 38 - Disposizioni relative a zone osservatorio e con visuali significativi da tutelare.

Il P.R.G., individua con apposita grafia aree di rispetto a salvaguardia della visuale, nelle quali non è consentita alcuna edificazione che possa alterare le viste panoramiche di luoghi di particolare pregio da dove si può percepire un ambiente particolare e/o notevole da un punto di vista naturalistico e/o artistico.

Queste zone dalla viabilità pubblica o da un sito di pubblico accesso, si estendono verso il territorio all'intorno.

Esse sono da intendersi come fasce, di larghezza variabile in funzione delle caratteristiche morfologiche del suolo, dell'andamento altimetrico dello stesso e della presenza di elementi a barriera della visuale (fabbricati, aree boscate, ecc..).

Un caso particolare è rappresentato dal tratto nord della strada provinciale per Refrontolo, ove la salvaguardia della visuale della Pieve di San Pietro deve essere garantita anche dall'esterno del territorio comunale.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto per le zone e sottozone agricole, sono consentite in questi ambiti solamente costruzioni che non alterino il grado di godimento ambientale, la costruzione o messa in opera - in materiali tradizionali - di altane, tavoli da pic-nic, panchine ed altri analoghi elementi accessori (generalmente in legno) per la sosta temporanea collettiva e la messa a dimora di piante singole, filari o siepi la cui posizione e dimensioni non ostacolano la visuale complessiva dell'area.

Per gli interventi inseriti in queste zone, all'atto della presentazione della domanda di edificazione, è necessario allegare una dettagliata ed esaustiva documentazione fotografica dello stato di fatto e una simulazione dello stato dei luoghi ad intervento completato, nonché una relazione sui materiali e sulle finiture previste.

In cartografia di PI (Tav. T03), ai sensi dell'art. 2.8 del Disciplinare Tecnico (Allegato alle NTO) del comma 5 dell'art. 32 delle NdA del PAT, sono individuate all'interno delle "commitment zone" le aree a elevata frequentazione pubblica che offrono particolari visuali significative delle componenti rilevanti del paesaggio descritto nel Sito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" e dei conseguenti valori che lo stesso esprime per le popolazioni presenti nella Buffer Zone. Su tali ambiti si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 39 - Criteri e prescrizioni generali per la tutela e la riqualificazione del territorio agricolo.

In tutte le aree agricole dovrà in ogni caso essere perseguita la valorizzazione delle attività tradizionali permettendo il mantenimento degli ambiti agro-produttivi e silvo-pastorali di rilievo naturalistico e ambientale e degli elementi vegetazionali (arborei e floristici) di pregio. La gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi va coordinata in modo tale che l'utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscano la conservazione e la riproduzione;

Per le Aree boscate di antico impianto e per i boschi ripariali è favorita ed incentivata la conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi, anche quelle comprese nelle zone umide, e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale e la salvaguardia della biodiversità.

Le siepi ed i filari vanno salvaguardati e valorizzati mediante interventi selvicolturali appropriati, finalizzati ad aumentarne il ruolo connettivo dell'ecotessuto ambientale e quello paesaggistico di quinta arborea di sfondo.

I prati arborati e le piantate di valle vanno mantenuti nelle forme tradizionali, in quanto elementi significativi di diversificazione paesaggistica, ed importanti elementi di interconnessione tra aree di valore naturalistico-ambientale.

Le colture specializzate a vigneto realizzate con sestri d'impianto a "girapoggio" sono tutelate per la loro valenza paesaggistica ed ambientale in quanto permettono la coltivazione di superfici con rilevante pendenza e non richiedono particolari manomissioni all'assetto morfologico dei rilievi. E' favorito ed incentivato l'impiego di pali in legno, utilizzando possibilmente essenze locali come il castagno o la robinia."

Si dettano alcune indicazioni e prescrizioni di buona gestione ambientale per il territorio agricolo:

I progetti edilizi dovranno essere accompagnati da uno studio e progettazione che riguardi il recupero e l'eventuale reintegrazione degli elementi di pregio naturalistico ambientale limitrofi.

In conformità con l'art.3.14 e punto B2 del Disciplinare Tecnico (Allegato alle presenti NTA) e con l'art.14/C del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale – stralcio Sezione C, le categorie di intervento funzionali all'attività agricola e relativo titolo abilitativo sono le seguenti:

- a) Interventi di *Trasformazione Strutturale e permanente del suolo* elencati al punto B2.1 lettera a) con eccezione dell'ultimo tipologia di intervento: Permesso di Costruire o SCIA;
- b) Interventi di *Recupero della conformazione originaria e di ripristino colturale* elencati al punto B2.1 lettera b): SCIA;
- c) Interventi di *Manutenzione Straordinaria* elencati al punto B2.1 lettera c): SCIA

Gli interventi di Gestione e Miglioramento Fondiario di cui al punto B2.2 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico sono soggetti ad attività libera, ad eccezione dell'espianto e reimpianto di colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) per i quali è prevista la comunicazione preventiva al Comune (CILA).

- Sono vietate tutte le opere di scavo, di sbancamento e di riporto che modifichino sostanzialmente l'andamento naturale del terreno, l'aspetto dei luoghi, la qualità del paesaggio e la continuità dello spazio libero.
- Sono permesse le sistemazioni agrarie collinari che comprendano movimenti di terra, con le modalità a seguire.
- Le sistemazioni agrarie che comportino movimenti di terra, sia di sterro che di riporto, devono essere supportate dalla seguente documentazione:
 - a) piano quotato dello stato di fatto e dello stato di progetto;
 - b) relazione agronomica con motivazione delle scelte del miglioramento fondiario, del tipo di impianto arboreo e delle sue caratteristiche (forma di allevamento, sesto d'impianto, tipologia tutori) ed indicazioni della ricomposizione ambientale post-miglioramento fondiario in armonia con l'ambito di appartenenza;
 - c) relazione geologica con documentata la capacità di sgrondo del terreno e degli eventuali drenaggi necessari ad evitare lo scorrimento profondo e superficiale delle acque che risulti dannoso per la stabilità del pendio;
 - d) valutazione di incidenza ambientale qualora l'area di intervento ricada in area SIC/ZPS o in area contermina così come definita dall'art. 36 delle presenti NTA.

Per gli interventi ricadenti all'interno della *Core Zone* dell'ambito UNESCO individuata in Tav.6 del PAT e nella Tav. T03 del PI, la documentazione tecnica da presentare per il rilascio del titolo abilitativo dovrà rispettare le disposizioni di cui al punto B2.3 delle Linee Guida. Per gli interventi ricadenti nelle restanti zone agricole valgono le disposizioni di cui all'art. 14/C del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale – stralcio Sezione C.

Nell'impianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc.), in caso di movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario, con le seguenti prescrizioni:

Nel caso di sistemazioni a ritocchino la lunghezza dei filari non deve essere superiore a 50-80 metri, oltre tale dimensione il filare deve essere interrotto prevedendo l'inserimento di una capezzagna con rete idraulica captante che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (fognature, condotte, cabalette, drenaggi); a valle le acque devono essere raccolte nei corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali;

Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico devono essere previsti elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali) che spezzino la "monotonia" di sistemazioni oltre i due ettari di superficie; tali elementi possono essere inseriti all'interno dell'arboreto o raccordarsi con le coltivazioni circostanti. In particolare:

- l'interfilare deve essere inerbito entro quattro mesi dall'impianto dell'arboreto;
- le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione;
- la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accestimento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell'erosione superficiale;
- i tutori devono essere preferibilmente in legno utilizzando possibilmente essenze locali come il castagno o la robinia o in cemento colorato."

L'abbattimento di alberi con diametro maggiore di 25 cm. misurato all'altezza di 1.30 m. da terra (cfr. maggiore di 75 cm.) deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico o del Servizio preposto, ai sensi dell'art. 6 della L. 127/96, su richiesta accompagnata da relazione tecnica giustificativa, ad esclusione degli interventi di legnatico ed alberi da frutto;

Le piante abbattute, qualora necessario, dovranno essere sostituite con altrettanti esemplari. La sostituzione dovrà avvenire entro 1 anno dalla data di autorizzazione.

E' ammesso l'impianto di siepi campestri a contorno dei fabbricati rurali, confini, ecc..., impiegando le specie sopra descritte.

Prescrizioni per le zone agricole ricadenti all'interno delle Core Zone' dell'ambito UNESCO individuato in Tav.6 del PAT e nella Tav. T03 del PI.

Ai sensi dell'art. 3.17 del Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO (DGR 1507/2019), non sono consentiti:

- a) *movimenti di terra che determinino un'alterazione strutturale e permanente dei caratteri geomorfologici del territorio quali: l'eliminazione delle variazioni morfologiche di dossi e avvallamenti originari, con alterazione dei profili collinari, spianamenti, riempimento di valli e doline, riduzione dei rilievi, alterazione del sistema idrografico, del funzionamento del territorio, compresa eliminazione dei segni della storia dei luoghi;*
- b) *la riduzione della fertilità del suolo già sottoposto a coltura, e l'asportazione dello strato attivo fertile finalizzata al commercio e alla vendita;*
- c) *l'eliminazione degli habitat prioritari individuati in Rete Natura 2000, anche attraverso semplici operazioni colturali quali aratura, sarchiatura o estirpatura;*
- d) *la conduzione a coltura di terreni nelle aree golenali, nei fondovalle prativi, e nelle aree soggette a naturale sommersione durante periodi con elevate precipitazioni, sia si tratti di nuovi seminativi, che di nuove coltivazioni permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc);*
- e) *l'eliminazione del Bosco di antica origine documentato nella ripresa area GAI 1954-55, e riportato nel Quadro Conoscitivo della regione c0605094_Foreste1954, (IDT-RV2.0) riportato a titolo ricognitivo nella tavola T03 del PI;*
- f) *il rimboschimento artificiale dei fondovalle prativi;*
- g) *il governo della vegetazione spontanea con il fuoco, e l'utilizzo di diserbanti, dissecanti e prodotti di sintesi chimica, non disciplinato dal Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale o in assenza, o revoca dello stesso;*
- h) *l'uso agronomico di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010;*
- i) *l'eliminazione delle "unità colturali originarie", compresi gli impianti a ciglione inerbito e a girapoggio, coerenti con i caratteri delle sistemazioni tradizionali e d'interesse storico;*
- j) *paramenti sub verticali, realizzati con gabbionate e terre rinforzate per altezze superiori a 2,00 m, nella realizzazione di ciglioni inerbiti, fatte salve le opere necessarie alla difesa di versanti da gravi fenomeni franosi;*
- k) *movimenti terra con sterri e riporti superiori a 1,00 m, fatti salvi gli interventi per la ricostituzione di versanti a seguito di dissesti franosi;*
- l) *la realizzazione di edifici non coerenti rispetto alle tipologie ricorrenti nelle aree collinari, in particolare per materiali e colori, e usi tradizionali. Forme diverse potranno essere valutate rispetto allo scenario paesaggistico e una progettazione di qualità;*
- m) *l'impiego di pali di recupero tipo Enel o Telecom, traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti.*

Con riferimento a quanto previsto al comma precedente alla lettera k), la profondità massima così come definita rispetto alla quota dello stato di fatto, è intesa come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro sia di riporto. Sono ammesse deroghe motivate su aree circoscritte (sistemazioni di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2.000 mq, e per la realizzazione/ricostituzione di terrazzi e di viabilità di servizio, nel caso di sistemazioni tradizionali a girapoggio (punto B1.2.1 lett. a) e b) delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).

Si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto B1.2.1 dalla lettera c) alla lettera j) delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Allegato alle presenti NTA).

Le sistemazioni dovranno perseguire il miglioramento della gestione e regimazione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione, evitando impermeabilizzazioni nella realizzazione della viabilità di servizio (punto B1.1.2 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico - Allegato alle presenti NTA). I contenuti dei relativi progetti dovranno essere conformi alle disposizioni del punto B1.1.2 delle Linee Guida.

I movimenti terra devono rispettare la morfologia originale dei terreni e riguardare solo le zone in cui sono strettamente necessari, senza interessare le aree dove la presenza d'irregolarità della superficie non è d'impedimento alla coltivazione (punto B1.2.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).

La forma e le dimensioni dell'"unità colturale", intesa come appezzamento di terreno interessato da una coltura specifica, delimitato fisicamente da altre unità colturali, incisioni vallive e/o linee di cresta, corsi d'acqua anche minori, viabilità anche aziendale, bosco consolidato, sono definite al punto B1.3 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Allegato alle presenti NTA).

¹ Porzione settentrionale del territorio comunale di superficie pari a 18,90 ettari ubicata lungo via Mire a confine con Refrontolo e Tarzo

Nella realizzazione di nuovi vigneti, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, nell'ambito collinare, la sistemazione idraulico-agraia dovrà preferire, ove le pendenze superino il 15%, la disposizione a girapoggio, con uno scostamento rispetto all'orizzonte fino al 5% misurato lungo il filare, come definito al B1.4.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico. Sistemazioni diverse (ritocchino, cavalcapoggio, a traverso) sono tollerate nel rispetto dei limiti e dei parametri di cui al B1.4.2 e B1.4.3 delle Linee Guida. Sono fatte salve e prevalgono le prescrizioni più dettagliate e restrittive previste dal comma 3 dell'art.14/C del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale – stralcio Sezione C.

Le unità colturali, le capezzagne di servizio e di interruzione dei filari, mantenute con copertura erbacea, devono essere dotate di rete idraulica captante, che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle, mediante adeguate reti scolanti (condotte, canalette, drenaggi) fino ai corpi ricettori pubblici, corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali (punto B1.4.4 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).

Le nuove unità colturali saranno dotate di fasce di rispetto inerbite con funzione d'interruzione tra colture analoghe e di tutela e incremento della biodiversità. Tali fasce erbose dovranno avere le dimensioni minime indicate al punto B1.5.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico.

I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto dovranno essere posti a una distanza misurata dal filare o dal picchetto del tirante di testa filare non inferiore a quanto definito al punto B1.5.2 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico. In ogni caso sono fatte salve distanze maggiori previste dall'art.11/C comma 5 del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale – stralcio Sezione C.

In materia di sostegni vivi e tutori si applicano le disposizioni contenute al punto B1.6 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Allegato alle presenti NTA).

La viabilità minore interpodereale dovrà essere conservata in termini di dimensioni, struttura, materiali, compresi eventuali fossati e alberature, poiché elemento costitutivo delle trame agricole originarie. Gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpodereale dovranno avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi d'interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.) o con calcestruzzo drenante cromofibrato effetto terra battuta, garantendo in ogni caso un efficace sgrondo e regimazione delle acque. (artt. 2.12 e 2.13 del Disciplinare Tecnico - Allegato alle presenti NTA). Sono fatte salve le maggiori restrizioni eventualmente previste dall'art.13/C comma 5 del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale – stralcio Sezione C.

Per le strutture agricolo-produttive e in particolar modo per le strutture di servizio all'attività agricola (es. silos e vasi vinari) si applicano le seguenti disposizioni prescrittive contenute all'art. 2 commi 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17 del Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO (Allegato alle presenti NTA):

- 2.14 *Nella realizzazione di nuove strutture agricolo-produttive, di servizio e agroindustriali (qualora previste dallo strumento urbanistico) si dovrà contenere il più possibile l'impatto degli edifici produttivi in rapporto all'edificato esistente d'interesse storico-culturale o testimoniale, sia in termini di altezze fuori terra, che di forme e materiali. Il progetto dovrà essere inoltre accompagnato dall'attestazione di adeguato comportamento energetico.*
- 2.15 *Le strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari), saranno collocate all'interno degli edifici (annessi e cantine) sfruttando se necessari piani seminterrati o interrati. Non sono pertanto ammesse nuove infrastrutture di servizio in posizioni esterne alle cantine.*
- 2.16 *Qualora, per ragioni tecniche di razionalità produttiva, sicurezza sul lavoro, elevato rischio idrogeologico e condizioni di maggiore impatto percettivo, ciò non fosse possibile, potrà essere valutata altra soluzione, che a fronte di più ipotesi esaminate, preveda il più coerente inserimento paesaggistico valutato con le stesse modalità previste al successivo punto 2.17, per l'ampliamento delle strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti.*
- 2.17 *Per le strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti, esterne alle cantine e alle strutture agroindustriali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione e ampliamento qualora ammesso dallo strumento urbanistico, che dovrà comprendere in ogni caso un "programma di riqualificazione" con adeguate misure di mitigazione al fine di ridurre l'impatto, attraverso schermature verdi o involucri tecnici che assicurino la mimetizzazione e la mitigazione dell'impatto visivo.*

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni soprariportate derivanti dall'adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO si applicano le sanzioni previste all'art. 36 del PAT e all'art. 6 delle Norme del Disciplinare Tecnico.

Sono fatte salve, in ogni caso, le eventuali prescrizioni più restrittive previste dalle NTA e dal Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale – stralcio Sezione C. Per le tematiche non disciplinate nelle presenti norme si rinvia al vigente Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale.

Disposizioni per le zone agricole ricadenti all'interno delle Buffer zone e Commitment Zone dell'ambito UNESCO individuato in Tav.6 del PAT e nella Tav. T03 del PI.

Per le zone agricole esterne alle *Core Zone* del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" le prescrizioni di cui al punto precedente assumono valore indicativo di buona


pratica. In tali aree si applicano le disposizioni contenute nel *Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale – Sezione C: TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE, SISTEMAZIONI AGRARIE, MODALITÀ DI IMPIANTO*.

A livello cartografico è stata predisposta una **tavola 03 “Sito UNESCO”** al fine di rendere più facilmente leggibili i territori agricoli interessati della normativa adeguata al Disciplinare Tecnico.

A tal fine gli ambiti territoriali “UNESCO” (*Core Zone* e *Buffer Zone*) sono stati “depurati” di tutte le zone non agricole (nello specifico, come previsto dal vigente PI, zone A, B, C1 C2, D ed F).

Nella tavola di seguito riportata sono stati inoltre individuati:

- il *bosco di antica origine* documentato nella ripresa area GAI 1954-55, e riportato nel Quadro Conoscitivo della regione *c0605094_Foreste1954*, in quanto ne è vietata l’eliminazione (art. 3.17 nelle Norme del Disciplinare Tecnico);
- le *visuali significative* ai sensi dell’art. 2.8 del Disciplinare Tecnico (Appendice n.1 alle NTO) e dell’art. 36 comma 6 delle NTO del PI;
- n.10 edifici con Scheda ricognitiva ai sensi dell’Allegato C – Scheda per la catalogazione degli edifici e manufatti di valore storico-testimoniale.



PI - tav.03 “Sito UNESCO”

Sono state infine predisposte le **schede** ricognitive secondo l’**Allegato C** delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico. Tali schedature sono allegate alla presente relazione di Variante.

Preso atto del valore ricognitivo (art. 2.5 delle Norme del Disciplinare Tecnico) e con la finalità di migliorare le informazioni contenute, tali schede potranno essere integrate prima dell'approvazione finale della presente Variante "UNESCO".

Si precisa infine che, come previsto dalle Linee Guida del Disciplinare Tecnico, *la scheda tipo potrà essere utilizzata dai Comuni a integrazione e aggiornamento dei dati già contenuti nella schedatura prevista dall'Allegato "B" delle "Grafie e Simbologie Regionali Unificate", per la ricognizione degli edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale.*

Ai sensi dell'art. 2.5 delle Norme del Disciplinare Tecnico, *la scheda di cui all'Allegato C delle Linee guida ha valore:*

- **ricognitivo**, per gli edifici già schedati e disciplinati nello strumento urbanistico e/o già dotati di prontuario per la qualità architettonica. La sua compilazione può ritenersi utile ai fini dell'aggiornamento dei dati già acquisiti;

- **normativo**, per gli edifici che lo strumento urbanistico non abbia ancora analizzato e valutato. In tal caso la redazione della scheda di cui all'allegato "C" è obbligatoria in quanto funzionale a stabilire:

a) il valore storico – culturale e architettonico di tutto o parte dell'edificio/manufatto;

b) le modalità per il recupero strutturale e funzionale, avuto cura della conservazione delle parti originarie e prevedendo la sostituzione delle parti incongrue con materiali, tecniche e cromie tipiche dell'architettura rurale locale.

DIMENSIONAMENTO DEL PI

La presente Variante al PI di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" conferma il dimensionamento e la capacità edificatoria definiti dal PI vigente in quanto la variante in oggetto non introduce nuove riclassificazioni urbanistiche che prevedano interventi residenziali, commerciali e produttivi o aumenti di capacità edificatoria.

VERIFICA CONSUMO DI SUOLO

La presente Variante al PI di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" non prevede l'utilizzo di parte della quantità massima di consumo di suolo ammesso dalla Variante al PAT ai sensi della LR 14/2017 approvata con DCC n. 02/2021 pari a 11,52 ha.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE

La procedura utilizzata per l'approvazione della variante di adeguamento, ai sensi dell'art. 2 della LR 21/2019, è quella semplificata già prevista dalla LR 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo..."; inoltre, i termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà (15gg +15gg).

La variante viene approvata dal Consiglio comunale, secondo le procedure di cui alla LR n. 21/2019.

I termini di deposito e pubblicazione della variante sono ridotti a 15 giorni e così pure quelli a disposizione di chiunque per formulare osservazioni.

4. ELABORATI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DISCIPLINARE TECNICO DEL SITO UNESCO

La presente *Variante al PI di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"* è formata dai seguenti elaborati:

- **Relazione**, che indica gli obiettivi e i contenuti della variante con l'individuazione e la descrizione delle modifiche;
Allegate alla Relazione:
n.10 schede ricognitive predisposte secondo l'Allegato C delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico;
- **NTA - Estratti normativi**: estratto delle NTO con evidenziate le parti di modifica e con allegate le *Norme* e le *Linee Guida* del Disciplinare Tecnico (Appendice 1);
- **Tav.03 "Sito UNESCO"**.

Altri allegati alla Variante al PI:

- Asseverazioni idraulica e sismica;
- VInCA – Dichiarazione di non necessità.

5. COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA, SISMICA E AMBIENTALE

5.1 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

La presente Variante al PI è accompagnata dall'Asseverazione di non necessità della valutazione idraulica ai sensi dell'Allegato A della DGRV 2948/2009, da inviare all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio.

5.2 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' SISMICA

La presente Variante al PI è accompagnata dall'Asseverazione di non necessità della valutazione sismica ai sensi dell'Allegato A della DGRV 1572/2013, da inviare all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio.

5.3 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

La Valutazione di Incidenza non è necessaria in quanto le modifiche introdotte sono riconducibili all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017.

Si richiama la Dichiarazione di Non Necessità di Valutazione di Incidenza redatta ai sensi della DGR n.1400 del 29 agosto 2017 – allegato E.

Allegato

**Schede ricognitive predisposte secondo l'Allegato C delle Linee Guida del
Disciplinare Tecnico**